

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

LXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 MARZO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	758	
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	758	
<b>Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Proroga del termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25 (3433);		
DE PASQUALE ed altri: Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Messina (2993) . . . . .	758	
PRESIDENTE . . . . .	758, 760, 762, 763	
BASILE . . . . .	760	
DE PASQUALE . . . . .	760, 762	
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	762	
RIPAMONTI, <i>Relatore</i> . . . . .	758, 762	
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		
SPECIALE e CORRAO: Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo (1995) . . . . .	764	
PRESIDENTE . . . . .	764, 765	
BARBACCIA, <i>Relatore</i> . . . . .	764	
BARONI . . . . .	764	
		DE PASQUALE . . . . . 764, 765
		RIPAMONTI . . . . . 764
		<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>
		Modifica all'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3657) . . . . .
		765
		PRESIDENTE . . . . . 765, 766
		BARONI, <i>Relatore</i> . . . . . 765, 766
		DE PASQUALE . . . . . 765
		GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . . 766
		<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>
		Cancellazione dalle linee navigabili di 2ª classe della linea Livorno-Pontedera (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3773) . . . . .
		766
		PRESIDENTE . . . . . 766
		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>
		Classifica in 2ª categoria delle opere idrauliche per la sistemazione dell'asta valлива del fiume Simeto limitatamente al tratto delle arginature già eseguite compreso fra la confluenza del fiume Dittaino e la foce, inclusi i tratti rigurgitati dai torrenti Dittaino e Gornalunga, in provincia di Catania (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3770) . . . . .
		766
		PRESIDENTE . . . . . 766, 767

	PAG.
BERAGNOLI . . . . .	767
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	767
RINALDI, <i>Relatore</i> . . . . .	766
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Cancellazione dalle linee navigabili di 2ª classe del tronco del fiume Bacchiglione compreso tra il sostegno ponte regolatore di Bassanello e l'Osservatorio astronomico in Padova, della estesa di chilometri 1,750 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3772) . . . . .	767
PRESIDENTE . . . . .	767, 768
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	768
RINALDI, <i>Relatore</i> . . . . .	767
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatori GENCO e ZANNIER: Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1415, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3754) . . . . .	768
PRESIDENTE, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	768
CIANCA . . . . .	769
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	769
RIPAMONTI . . . . .	769
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	769

### La seduta comincia alle 11,40.

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

### Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bisaglia.

### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna, senza voto deliberativo, i deputati Speciale e Fiumanò.

**Discussione del disegno di legge: Proroga del termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25 (3433) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Pasquale ed altri: Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Messina (2993).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25 » (3433) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Pasquale, Macaluso, Failla, Pezzano, Grimaldi e Di Lorenzo concernente: « Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Messina » (2993).

Ricordo agli onorevoli colleghi che sulla proposta di legge n. 2993 la Commissione bilancio aveva già espresso il seguente parere: « La Commissione delibera di rinviare brevemente l'esame della proposta di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal rappresentante del Governo, il quale ha riferito che è in corso di presentazione alle Camere un'iniziativa legislativa governativa che verte su materia analoga a quella considerata dalla proposta di legge e che prevede la proroga al 31 dicembre 1971 dei termini per la attuazione del piano regolatore del comune di Messina, nonché lo stanziamento a carico del bilancio dello Stato di ulteriori somme per l'attuazione del piano regolatore medesimo ».

Il disegno di legge è stato presentato, ed in data 22 novembre 1966 la Commissione V bilancio ha espresso sui due provvedimenti il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge; la Commissione delibera altresì di esprimere parere favorevole anche sull'articolo 1 della proposta di legge n. 2993, che tratta materia analoga a quella considerata nell'articolo unico dell'iniziativa legislativa governativa. Parere contrario la Commissione delibera invece di esprimere a maggioranza sull'articolo 2 della proposta di legge n. 2993, che prevede lo stanziamento a carico del bilancio dello Stato di ulteriori somme per l'attuazione del piano regolatore di Messina, senza fornire alcuna indicazione di copertura finanziaria a fronte della maggiore spesa implicata ».

Il relatore, onorevole Ripamonti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIPAMONTI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, siamo di fronte alla necessità di prorogare i termini per l'attuazione

zione del piano regolatore della città di Messina, elaborato a seguito del terremoto del 28 dicembre 1908; in un arco di tempo di quasi sessanta anni non si è infatti ancora arrivati alla sistemazione della città dopo la calamità naturale di eccezionale gravità del 1908. Desidero innanzi tutto ricordare che sia in occasione dell'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sia in occasione della discussione delle altre leggi di proroga dei termini per l'attuazione del piano regolatore della città di Messina, tutti i colleghi si erano espressi unanimemente sull'urgenza di risolvere tale problema in maniera definitiva, problema la cui sussistenza non è certo indice della capacità della pubblica amministrazione.

È questo un caso che solo lo Stato può risolvere, dato che il problema è di competenza dello Stato stesso, e non degli enti locali, nel qual caso lo Stato potrebbe operare per la carenza dell'ente locale; si tratta quindi di un caso di carenza dell'iniziativa statale.

Desidero ora in maniera molto sintetica richiamare all'attenzione degli onorevoli colleghi quello che è stato il processo di formazione del piano regolatore della città di Messina. Il piano regolatore venne approvato con regio decreto 26 giugno 1910, con la fissazione del termine di 25 anni per l'attuazione del piano stesso. Nel 1935, con la legge 4 aprile n. 454 lo Stato ha avvocato a sé il piano, ulteriormente prorogando il termine suddetto. Un'ulteriore proroga è stata poi disposta con la legge 11 dicembre 1952, n. 2457, fino al 15 aprile 1961, non essendo ancora completato il piano regolatore.

Con la legge 25 gennaio 1962, n. 25, si è ulteriormente prorogato il termine al 15 aprile 1966, integrando inoltre lo stanziamento per il completamento di opere ritenute indispensabili.

Si pongono ora due distinte esigenze, delle quali la prima è quella di prorogare ulteriormente il termine suddetto.

Questa proroga è prevista dalla proposta di legge n. 2993, al 15 aprile 1969 e dal disegno di legge al 31 dicembre 1970. Non mi pare che su questa data possa generarsi un dibattito di principio. Se arrivassimo a stabilire come data ultimativa per il completamento del piano il 31 dicembre 1970, vi sarebbe unità di consensi da parte della Commissione. Avremmo così chiuso con il 1970 un arco temporale di 60 anni a partire dalla prima legge di approvazione del piano regolatore.

In questo caso, vorrei chiedere al rappresentante del Governo un impegno definitivo in ordine al completamento delle opere entro la data prevista.

Vi è il secondo aspetto del problema. Visto il parere della Commissione bilancio, si potrà trovare una soluzione in questa sede e il Governo potrà assumere impegni, avvalendosi dei normali stanziamenti di bilancio o dei contributi che possono essere erogati in via ordinaria per l'attuazione di determinate opere. L'onorevole De Pasquale si è richiamato ad alcuni dati da me riportati nella relazione al bilancio del Ministero dei lavori pubblici relativi all'esercizio 1959-1960, per quanto concerne la spesa necessaria per completare le opere all'interno del piano regolatore della città di Messina.

Il mio riferimento precedente alla possibilità di interventi con contributi ordinari o con utilizzo di piani settoriali normali si riferisce anche al tipo di opere per cui si prevede lo stanziamento. Quando si parla di edilizia ospedaliera, se rimane fermo il principio dell'impossibilità di introdurre lo stanziamento specifico in questo disegno di legge, o di accogliere la proposta di legge n. 2993, vi è da parte del Governo la possibilità di assumere un impegno a che nel piano dell'edilizia ospedaliera venga considerato il fabbisogno per la città di Messina.

Vorrei sottolineare che è possibile, a mio avviso, superando le preoccupazioni avanzate in ordine allo stanziamento di un importo specifico per le opere di ammodernamento del piano regolatore, soddisfare le richieste se vi è un impegno preciso del Governo per interventi che possono trovare finanziamento negli stanziamenti che con legge di bilancio vengono effettuati ogni anno nei settori delle infrastrutture comunali, e su questi operare per rendere effettivo il termine del 31 dicembre 1970 per il completamento delle opere indispensabili alla ricostruzione completa delle infrastrutture della città di Messina.

In questo senso, dopo il parere della Commissione bilancio, anche rilevando che il Governo aveva chiesto un rinvio della discussione della proposta di legge n. 2993, affermando che era in fase di preparazione un disegno di legge su analoga materia che avrebbe previsto anche lo stanziamento dei fondi, vorrei chiedere al rappresentante del Governo un preciso impegno a ridurre la proroga del termine. In seguito a tale riduzione si potrebbe arrivare ad un esplicito impegno di finanziamento delle opere che possono essere attuate

in via ordinaria con l'intervento sussidiario dello Stato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BASILE.** Vorrei far rilevare all'onorevole Relatore, che si è occupato altre volte dei problemi di Messina, che, se non risolviamo oggi la questione della realizzazione del piano regolatore, non la risolveremo più.

A mano a mano stanno scomparendo tutti coloro che credevano in un intervento del Governo attraverso una legge speciale per eliminare le baracche, per ricostruire l'ospedale, che ancora non è stato ricostruito dopo 58 anni, per ricostruire il museo, per rifare gli edifici pubblici più importanti, come l'istituto magistrale « Bisazza ».

Quando si parlava di un termine di sei mesi a proposito dell'ultima proroga, io dissi che conveniva accordare una proroga di due anni, poiché quanto non era stato fatto in 58 anni non poteva certo venire fatto in sei mesi!

Ma i problemi non sono risolti! A Messina c'è un grande ospedale militare, costruito durante il fascismo con grandi mezzi, seguendo il criterio che Messina doveva essere al centro dell'Impero. Ebbene, in esso molti padiglioni sono distrutti, danneggiati o inutilizzabili per pericoli di crollo.

Perché non utilizzarli?

È possibile che il Governo non senta il dovere, stabilendo l'ultima proroga, di disporre lo stanziamento per la ricostruzione di opere indispensabili, specialmente dopo l'incameramento dell'addizionale? Ma questo è purtroppo il sistema italiano! Allo stesso modo, non è stata attuata nemmeno la legge speciale per la Calabria, perché ciò che pagano i contribuenti è stato speso altrove!

Allo stesso modo non sono ancora stati concessi i contributi dello Stato per la ricostruzione privata. Se queste addizionali sono state incassate dal Governo, è doveroso che esse vengano spese per la ricostruzione delle cose private e delle opere pubbliche necessarie. Ricordo che la legge del 1909 fu emanata come un impegno d'onore del Governo e del Parlamento per la rinascita della città colpita dal disastro del 1908. Né il Governo né il Parlamento possono venir meno a questo impegno d'onore.

**DE PASQUALE.** Signor presidente, onorevoli colleghi, devo innanzi tutto dire che sono rammaricato dal fatto che non sia presente oggi a questa riunione il Ministro dei lavori pubblici; e ciò per la semplice ragione che in una recente visita alla città di Messina, il ministro ha potuto visitare i vari quartieri e,

incontrandosi con gli amministratori della città, si è reso conto dello stato deprimente di miseria e degradazione in cui si trova la città. In quella occasione il Ministro ha promesso che il Governo sarebbe intervenuto, secondo le sue possibilità, nel migliore e più efficace dei modi per tentare di risolvere questo grave problema.

In un incontro con le diverse organizzazioni sindacali, noi abbiamo fatto presente che la sede migliore per dimostrare materialmente le buone intenzioni del governo nei confronti della città di Messina sarebbe stata quella della discussione di questi provvedimenti legislativi; e indubbiamente questa è la sede migliore, anche perché noi da tempo ci battiamo, come ha ricordato il relatore Ripamonti, per il ripristino del riconoscimento dei doveri dello Stato nei confronti della città di Messina e delle città di Reggio Calabria e Palmi.

Di questo problema non si era più parlato fino al 1961, anno nel quale il Governo presentò il disegno di legge di proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore; in quella occasione noi combattemmo una aspra battaglia, appoggiati dalle città interessate, dato che ritenevamo inutile tale proroga senza uno stanziamento dei fondi necessari per completare l'attuazione del piano regolatore. Praticamente la situazione era la stessa di un rinnovo continuo di una cambiale; cambiale in questo caso rinnovata di continuo dai successivi Governi italiani. Nel 1961 il Parlamento riconobbe le nostre ragioni, e decise uno stanziamento per il completamento di alcune opere. La legge n. 25 prevede infatti stanziamenti parziali per l'attuazione delle opere del piano regolatore delle città di Messina, Reggio Calabria e Palmi; la legge prevede inoltre la concessione di contributi per provvedere alla eliminazione delle baracche costruite in seguito al terremoto, contributi questi limitati al territorio della città di Messina, ove esistono moltissime baracche fin dal 1908 ed ove esistono ancora ricoveri provvisori creati all'epoca del fascismo.

Quindi il problema è aperto. Non chiediamo al Governo uno stanziamento per coprire tutte queste esigenze in una volta. Non lo abbiamo chiesto nel 1961, non lo chiediamo oggi. Chiediamo invece che il Governo non interrompa l'adempimento dei suoi doveri nei confronti della città di Messina.

Chiediamo che la nuova legge ristabilisca anche parzialmente nel bilancio dello Stato il capitolo inerente al terremoto del 1908.

D'altra parte, le dichiarazioni del Governo nella Commissione bilancio sono contraddittorie: quando si trattò di esprimere un parere sulla mia proposta di legge, il rappresentante del Governo dichiarò che il parere poteva essere senz'altro favorevole, ma, perché si attendeva il disegno di legge che prevedeva la proroga del termine di attuazione del piano regolatore e i relativi stanziamenti, si pregava di soprassedere sull'argomento, onde esprimere poi un unico parere.

Dopo la visita del ministro Mancini, dopo tutte le dichiarazioni fatte alla Commissione bilancio, viene presentato un disegno di legge che riproduce la legge del 1961, prorogando l'attuazione del piano regolatore senza nessun stanziamento. Ciò è intollerabile dal punto di vista dei diritti delle nostre città e a nostro giudizio, diviene pure inutile la proroga del termine di attuazione del piano regolatore.

Se dovesse essere accolta la proposta del Relatore, nel senso che in base agli stanziamenti normali per l'edilizia scolastica, ospedaliera, e per le opere pubbliche in genere, sarà affrontato anche il problema derivante dal terremoto del 1908 non capisco perché debba essere prorogato il termine di attuazione del piano regolatore.

Tale termine dovrebbe essere prorogato solo in quanto il Governo stabilisca lo stanziamento di nuovi fondi, altrimenti la proroga non avrebbe alcun significato. Anzi, potrà avere un significato negativo, in quanto è ben noto che la maggioranza di centro-sinistra del comune di Messina si oppone al nuovo piano regolatore in base alla legge del 1942 e non vuole che il piano sia fatto. I nuovi strumenti derivanti dalla legge del 1942 e dalle leggi successive per la pianificazione urbanistica non vengono applicati. E allora che senso ha prorogare un piano regolatore parziale, in larga parte superato perché l'edificazione ha investito tutte le aree al di là della circolazione, che costituivano il perimetro del vecchio piano? Può avere solo il significato di mantenere certi doveri in una sola parte della città, mentre tutto il resto rimane campo libero per la speculazione edilizia.

Chiediamo dunque la proroga del piano regolatore solo se il Governo ha intenzione di assolvere i suoi obblighi nei confronti delle opere ancora non eseguite. Solo a queste condizioni consentiamo alla proroga del piano regolatore.

Ora, signor presidente, onorevoli colleghi, devo dire che l'obiezione avanzata dalla Commissione bilancio nei confronti della nostra

proposta di legge è la consueta obiezione che quasi sempre questa Commissione avanza; noi abbiamo fatto del nostro meglio per poter indicare un sistema di copertura della spesa. Ritengo tuttavia che la copertura debba essere indicata da tutto il Parlamento e dal Governo stesso, sempre che si ritenga di dovere assolvere questi obblighi nei confronti della città di Messina e delle altre città terremotate; gli uffici competenti hanno dunque a mio avviso il dovere di indicare questi mezzi di copertura, anche perché noi parlamentari non siamo in possesso dei mezzi adeguati per potere effettuare un'indicazione simile. Il problema della copertura della spesa non deve poi essere avanzato come un pretesto per bloccare le iniziative parlamentari.

Il collega Fiumanò ed io abbiamo cercato di indicare un nuovo mezzo di copertura per la soluzione di questo annoso problema, e su tale indicazione dovrà evidentemente pronunciarsi la Commissione bilancio; nel caso la Commissione bilancio esprima un parere negativo e insista su di esso, noi chiederemo che si proceda all'esame dei due provvedimenti a Commissioni riunite, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento.

Intendiamo quindi presentare un emendamento all'articolo unico del disegno di legge, che accettiamo nella sua sostanza. Proponiamo di aggiungere il seguente emendamento: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà per 500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1070 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1967 concernente studi ed esperimenti sulla segnaletica stradale e del corrispondente capitolo degli anni successivi fino al 1970 ».

Noi abbiamo indicato questo capitolo, perché abbiamo saputo che è largamente inutilizzato; l'indicazione riguarda il bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ed il Ministro quindi potrà dimostrare la sua buona volontà di risolvere il problema.

Oltre a questo abbiamo presentato anche altri emendamenti su cui ci riserviamo di soffermarci in seguito.

Devo dire che ho già fatto pervenire questo emendamento al Ministro, dato che non è nostra intenzione fare delle polemiche; noi intendiamo invece collaborare per trovare la soluzione migliore di questo problema che si trascina da decenni.

Noi abbiamo indicato questa copertura anche per gli anni successivi dato che abbiamo visto che è questa la prassi che segue di so-

lito la Commissione bilancio; si fa di solito una riduzione in un capitolo del bilancio dell'anno finanziario in corso e questa riduzione viene prevista nello stesso capitolo anche per gli anni successivi.

Devo dire che nell'ambito della Commissione bilancio la maggioranza adotta spesso due pesi e due misure nei confronti dell'iniziativa governativa o di maggioranza e nei confronti dell'iniziativa legislativa dei parlamentari dell'opposizione; i più recenti sistemi di copertura adottati dalla Commissione sono comunque simili a quello indicato nel nostro emendamento aggiuntivo, e speriamo quindi che con questo emendamento si possano superare le difficoltà del disposto dell'articolo 81 della Costituzione. Non credo infatti che la Commissione bilancio possa addurre la anomalia del sistema di copertura da noi indicato, dato che questo sistema, come ho detto, è normalmente usato per le leggi che interessano il Governo o la maggioranza.

Noi chiediamo che il nostro emendamento venga sottoposto all'esame della Commissione bilancio; prego ancora i colleghi di considerare il fatto che lo Stato si trova moralmente obbligato nei confronti della città di Messina, essendo stato finora inadempiente nei confronti di questa città.

Se oggi si approvasse la proroga del termine di attuazione del piano regolatore *sic et simpliciter*, verrebbe ad essere interrotta e cancellata un'esigenza positiva fatta valere dal Parlamento per la riconsiderazione di questo problema, che è di 60 anni fa e che finalmente potrebbe essere considerato un capitolo chiuso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole De Pasquale ha chiesto che gli emendamenti siano esaminati eventualmente dalla nostra Commissione insieme con la Commissione Bilancio. Ricordo che tale esame a Commissioni riunite può verificarsi, secondo l'articolo 40 del Regolamento, a giudizio del Presidente della Camera nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione Bilancio e questa insista.

RIPAMONTI, *Relatore*. Ritengo che proprio in riferimento al parere richiesto dal Governo alla Commissione bilancio in sede di esame della proposta di legge n. 2993, vi possa essere la possibilità che talune opere possano essere finanziate nel corrente esercizio con stanziamenti ordinari.

Vorrei chiedere, oltre ad aderire al fatto tecnico della richiesta di un parere alla Commissione bilancio sugli emendamenti presentati, che il Governo sia invitato ad esaminare attentamente il problema e a proporre anche eventuali soluzioni alternative.

Il Governo potrebbe approfondire il problema chiarendoci la possibilità di interventi con gli ordinari stanziamenti di bilancio e circa lo stanziamento di ulteriori fondi.

Mi pare che con questa procedura noi potremmo garantire il completamento delle opere; devo ancora dire che l'esigenza della proroga del termine sussiste anche per il fatto che le opere finanziate e non ancora appaltate, secondo quanto si dice nella relazione ministeriale, devono essere completate entro un termine preciso. Si potrebbe in questa sede stabilire che le somme non utilizzate entro un dato termine, possono essere utilizzate anche in epoca successiva.

Prego pertanto il rappresentante del Governo di fornire alcune precisazioni in merito alle intenzioni del Governo per risoluzione del problema di queste città; in questa visione più ampia e comprensiva anche delle intenzioni del Governo rientrano evidentemente anche le questioni relative agli emendamenti che saranno presentati.

DE PASQUALE. Desidero solo fare presente che quanto ha detto il relatore circa le affermazioni della relazione ministeriale è stato superato da successive dichiarazioni.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Devo dire che per quanto concerne gli emendamenti dei colleghi del gruppo comunista non è stato ancora possibile esaminarli; l'attuale opinione del Governo è quindi ancora ancorata al disposto del disegno di legge che proroga il termine per l'attuazione del piano regolatore di Messina al 31 dicembre 1970. L'opinione del Governo è ancora legata inoltre al fatto che dei due miliardi stanziati nel 1962 sono stati impiegati soltanto 825 milioni; le attuali norme della legge di contabilità dello Stato consentono, del resto, l'utilizzo di queste somme anche dopo lo scadere del termine previsto originariamente.

Devo ancora dire, per quanto riguarda le ulteriori somme per il completamento di altre opere pubbliche di cui parla l'onorevole De Pasquale nella relazione che accompagna la sua proposta di legge, che è intenzione del Governo inquadrare la costruzione di questi edifici pubblici nell'ambito dei vari piani particolari, come il piano per l'edilizia scolastica, il piano per l'edilizia popolare ed il piano per l'edilizia ospedaliera.

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1967

Gli emendamenti del collega De Pasquale potranno comunque essere esaminati in maniera approfondita nel mentre si provvederà a chiedere su di essi il parere della Commissione bilancio, che dovrà esprimersi su questa nuova possibilità di fare fronte alle esigenze della città di Messina.

PRESIDENTE. Propongo di assumere quale teste base per la discussione degli articoli quello del disegno di legge.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge assunto quale testo base:

## ARTICOLO UNICO.

Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25 è prorogato al 31 dicembre 1970.

L'onorevole Basile ha proposto di aggiungere all'articolo unico del disegno di legge i seguenti articoli aggiuntivi:

## ART. 2.

È stanziata la somma di 2 miliardi per la eliminazione delle baracche di Messina, Reggio Calabria e Palmi.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per 1 miliardo 175 milioni sui 2 miliardi stanziati dalla legge 25 gennaio 1962, n. 25, di cui sono stati spesi lire 825 milioni e per il resto mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 1070, 1071 e 1072 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi fino al 1970.

## ART. 3.

Saranno costruiti con urgenza gli edifici scolastici e con precedenza assoluta l'Ospedale. Metà dell'edificio da costruire per la sede dell'Istituto magistrale « Bisazza », distrutto dal terremoto, sarà adibita a scuola professionale coi necessari laboratori.

I padiglioni dell'Ospedale militare distrutti o danneggiati e inutilizzati saranno ricostruiti e ceduti all'Ospedale civile.

Saranno subito approntati i progetti e i finanziamenti per la copertura del torrente

Giostra, la sistemazione della zona del Tirone, la galleria monumentale del cimitero e la costruzione della via del mare a Messina.

Gli onorevoli Fiumanò, De Pasquale, Cianca, Speciale e Todros hanno proposto di aggiungere all'articolo unico del disegno di legge i seguenti articoli:

## ART. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro stabilisce con propri decreti le opere da eseguirsi per il completamento delle opere pubbliche programmate ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 aprile 1935, n. 4544, riguardanti l'attuazione del piano regolatore di Messina, Reggio Calabria e Palmi, nonché per la costruzione di alloggi popolari destinati esclusivamente alla eliminazione delle baracche e dei ricoveri provvisori a Messina, Reggio Calabria e Palmi.

Dette costruzioni dovranno sorgere sulle aree espropriate dallo Stato in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 e successivamente cedute ai suddetti comuni.

## ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per 500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1070 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1967 concernente studi ed esperimenti per la segnaletica stradale e del corrispondente capitolo per gli anni successivi fino al 1970.

## ART. 4.

Gli stanziamenti suddetti possono essere utilizzati per la costruzione a totale carico dello Stato di opere ed edifici pubblici, anche di interesse degli Enti locali, nelle città medesime.

Sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno dichiarato che intendono approfondire lo studio di questi emendamenti nel mentre essi saranno sottoposti all'esame della Commissione bilancio. Ritengo pertanto sia opportuno rinviare la discussione a dopo che la Commissione bilancio avrà espresso il proprio parere sugli emendamenti; l'esame a Commissioni riunite potrà eventualmente verificarsi, secondo l'articolo 40 del Regolamento, a giudizio del Presidente della Camera nel caso che la Commissione competente non ri-

tenga di aderire al parere della Commissione bilancio e questa insista sul parere stesso.

Pongo in votazione questa mia proposta.  
(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Speciale e Corrao: Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo (1995).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Speciale e Corrao: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo » (1995).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il provvedimento era all'ordine del giorno nella seduta del 17 novembre, giorno in cui il dibattito fu rinviato per l'assenza del rappresentante del Governo; il 23 novembre si iniziò l'esame del provvedimento, esame che fu però rinviato ad altra seduta. In quell'occasione non era presente il relatore, al quale mi sono sostituito personalmente, esprimendo un parere positivo sull'articolo unico, facendo però ampie riserve sugli emendamenti presentati in quella seduta. L'onorevole Speciale aveva tra l'altro presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « Detti piani, oltre agli elementi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 18 aprile 1962, n. 167, devono indicare gli edifici destinati a demolizione e ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia.

Essi hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ».

In data 17 febbraio è stato presentato, sempre dall'onorevole Speciale, il seguente articolo sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge: « L'interesse nazionale di cui all'articolo 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, deve intendersi riferito all'interesse generale, alla predisposizione delle condizioni necessarie per assicurare migliori e dignitose condizioni di vita a tutti i cittadini ai sensi dell'articolo 3 secondo comma della Costituzione. Nulla pertanto è innovato riguardo alle competenze istituzionali dello Stato e della regio-

ne siciliana in materia urbanistica per quanto concerne l'attuazione della legge stessa ».

**BARBACCIA, Relatore.** Data l'importanza del problema e dell'emendamento proposto, vorrei chiedere il rinvio del seguito della discussione per poter esaminare i riflessi che dal nuovo testo potrebbero derivare all'attuazione della legge n. 18 del 1962.

**BARONI.** Prima che la Commissione decida circa la richiesta di rinvio, vorrei far rilevare come, a mio avviso, il testo della proposta di legge e ancor più quello dell'emendamento sollevino alcuni delicati problemi di carattere costituzionale.

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che l'articolo 14 dello statuto siciliano attribuisce competenza esclusiva alla regione in materia di lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse preminentemente nazionale.

Ho qualche dubbio che l'emendamento così com'è formulato possa far fronte in modo completo alle obiezioni che si possono sollevare.

Mi pare comunque che sia opportuno chiedere su questo tema il parere della Commissione affari costituzionali.

**PRESIDENTE.** Oltre alla richiesta di rinvio, vi è dunque una richiesta di sentire il parere della Commissione affari costituzionali.

**DE PASQUALE.** Noi non ci opponiamo alla richiesta di rinvio e riteniamo pertinente la richiesta avanzata dall'onorevole Baroni in ordine all'opportunità di chiedere il parere della I Commissione.

Si tratta di un problema di interpretazione che noi abbiamo tentato di superare e che il Parlamento non deve lasciare irrisolto per anni. Ritengo per tanto che l'onorevole Presidente nel chiedere il parere dovrebbe comunque stabilire che il rinvio del seguito della discussione del provvedimento non debba andare oltre i termini regolamentari entro cui la Commissione affari costituzionali deve esprimere il suo parere.

**RIPAMONTI.** Desidero invitare gli onorevoli colleghi ad esaminare attentamente gli aspetti operativi della legge n. 18, in quanto la dichiarazione « di preminente interesse nazionale » riguardava il finanziamento e quindi il controllo e l'esecuzione delle opere, quindi i progetti esecutivi e non i piani particolareggiati.

Il problema dell'approvazione dei piani particolareggiati è nettamente distinto dalla approvazione dei progetti delle opere che vengono finanziate dallo Stato.



Un secondo aspetto del problema riguarda la terminologia usata dalla legge n. 18 in ordine ai piani esecutivi.

L'esigenza di chiarimento nasce dal fatto che, se ben ricordo, nella legge si fa riferimento a piani esecutivi particolari, che non trovano nella legislazione vigente una loro definizione come contenuto.

Tale chiarimento comporta la necessità di alcuni emendamenti alla legge n. 18, come ho avuto occasione di constatare durante una visita a Palermo.

Vi sono del resto talune difficoltà procedurali che bloccano l'attuazione dei piani e che richiedono una modifica della legge n. 18 anche per altri aspetti.

L'occasione del rinvio della discussione in attesa del parere della I Commissione potrebbe darci modo di esaminare anche questi aspetti particolari del problema, onde evitare che dopo queste modifiche ci si trovi di fronte ad ulteriori difficoltà.

**PRESIDENTE.** I colleghi del gruppo comunista intendono mantenere anche gli emendamenti aggiuntivi presentati il 17 novembre?

**DE PASQUALE.** Sì, signor presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta formulata dal deputato Baroni di chiedere il parere della I Commissione sulla proposta di legge e sugli emendamenti presentati.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 269, contenente norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (E. A. S.), istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato (3657)).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24 » (3657), già approvato dalla Commissione VII del Senato nella seduta del 13 dicembre 1966. La Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Il relatore, onorevole Baroni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**BARONI, Relatore.** Con questo provvedimento si tende a modificare l'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369; tale articolo prevedeva che il controllo sulla gestione dell'Ente acquedotti siciliani dovesse essere effettuato da un collegio di revisori, composto da tre membri nominati rispettivamente dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro delle finanze (ora Ministro del tesoro) e dal Ministro dei lavori pubblici.

In seguito, con la legge 21 marzo 1958, numero 259, è stato previsto che una serie di enti fosse sottoposta al controllo della Corte dei conti; fra questi enti è stato inserito, con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, anche l'Ente acquedotti siciliani. Attualmente quindi su questo ente viene esercitato un duplice controllo della Corte dei conti; per evitare tale duplicità di controllo si propone di sostituire il rappresentante della Corte dei conti nel collegio dei revisori con un rappresentante del Ministero degli interni. Il provvedimento merita pertanto di essere approvato; qualche riserva può al massimo essere avanzata sulla procedura, in quanto il regio decreto n. 369 è un regolamento di esecuzione e dovrebbe essere modificato con un provvedimento dell'esecutivo e non con legge. La legge viene comunque usata *ad abundantiam* e non si tratta pertanto di un vero e proprio difetto. Sono pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**DE PASQUALE.** Devo innanzi tutto ricordare che la Corte dei conti ha avanzato moltissimi rilievi sulla gestione dell'Ente acquedotti siciliani. Concordo tuttavia con il fatto che si debba abrogare la norma che stabilisce che del collegio dei revisori fa parte un rappresentante della Corte dei conti, dato che l'Ente è sottoposto al diretto controllo della Corte; questo ente, pur agendo esclusivamente nella regione siciliana è tuttavia del tutto staccato dalla regione stessa. Per questo motivo noi riteniamo sia opportuno stabilire che nel collegio dei revisori sia presente anche un rappresentante della regione siciliana, che potrebbe prendere il posto del rappresentante del Ministero dell'interno, come invece prevede il disegno di legge. Questa sarebbe comunque sempre una soluzione transitoria, perché a nostro avviso, l'Ente dovrebbe esser gestito direttamente dalla regione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Il riscontro sulla gestione è effettuato da un Collegio di revisori composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'interno ».

L'onorevole De Pasquale ha proposto di sostituire le parole « dal Ministero dell'interno » con le parole: « dalla regione siciliana ».

**BARONI, Relatore.** Ritengo sia opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, in modo da approfondire l'esame dell'emendamento presentato dall'onorevole De Pasquale.

**GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Devo dire che insisto sulla approvazione del testo governativo; non sono comunque contrario ad un approfondimento dell'esame dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Ritengo sia opportuno aderire alla richiesta di rinvio avanzata dal Relatore.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Cancellazione dalle linee navigabili di 2ª classe della linea Livorno-Pontedera. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3773).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cancellazione dalle linee navigabili di seconda classe della linea Livorno-Pontedera » (3773), già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Rinaldi, Relatore del disegno di legge, ha chiesto che la discussione del provvedimento venga rinviata ad altra seduta.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

La discussione del disegno di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Classifica in 2ª categoria delle opere idrauliche per la sistemazione dell'asta valliva del fiume Simeto limitatamente al tratto delle arginature già eseguite compreso fra la confluenza del fiume Dittaino e la foce, inclusi i tratti rigurgitati dai torrenti Dittaino e Gornalunga, in provincia di Catania. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3770).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Classifica in seconda categoria delle opere idrauliche per la sistemazione dell'asta valliva del fiume Simeto limitatamente al tratto delle arginature già eseguite compreso fra la confluenza del fiume Dittaino e la foce, inclusi i tratti rigurgitati dai torrenti Dittaino e Gornalunga, in provincia di Catania » (3770).

Il Relatore, onorevole Rinaldi ha facoltà di svolgere la relazione.

**RINALDI, Relatore.** Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il fiume Simeto può essere indicato, in questo periodo, come uno dei bacini in cui si opera in forma razionale ed integrale, secondo un piano predisposto il 28 marzo 1955. Sull'asta principale del Simeto sono in corso opere di sistemazione montana intese all'attenuazione dei trasporti solidi ed al consolidamento delle pendici montane; opere di sistemazione idraulica forestale e opere intese alla modellazione delle piene con costruzione di 3 serbatoi; opere di sistemazione del tronco vallivo. Sono inoltre in corso opere di sistemazione montana e di rimboschimento per un complesso di circa 10 miliardi; sono stati eseguiti lavori di sistemazione nella parte valliva soprattutto nel tratto litorale. Questo tratto di fiume venne classificato nel 1951 come comprensorio idraulico di terza categoria. Con il disegno di legge al nostro esame si propone la classificazione di questo tratto di fiume come comprensorio di seconda categoria, data la vicinanza di opere di interesse generale, come la ferrovia, la strada nazionale e l'aeroporto; ciò al fine di poter determinare le difese di sponda e le sistemazioni idrauliche vallive che diano garanzie nel trasporto solido, in modo da evitare i danni per le alluvioni.

Chiedo, pertanto, alla Commissione di voler esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

BERAGNOLI. Non entrerò nel merito del provvedimento: desidero solo ripetere una osservazione che è già stata fatta altre volte, come, per esempio, quando ci occupammo del fiume Isonzo.

Dopo quanto è accaduto nel novembre scorso e dopo quanto è stato detto circa una organica opera di difesa del suolo, di sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini, non ritengo assolutamente che sia giusto procedere con provvedimenti riguardanti i singoli fiumi; siamo sempre stati contrari alle leggi speciali ed alle leggine e siamo pertanto convinti che continuando con questo sistema non faremo mai alcun passo avanti.

Ritengo che non sia più possibile seguire un sistema di legiferare così disordinato e parziale come questo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo a quanto detto dal Relatore, ed invito la Commissione ad approvare il disegno di legge, anche perché questa mattina, al Senato è iniziata la discussione del disegno di legge relativo alla esecuzione di opere di difesa e sistemazione del suolo, che dovrebbe consentirci di evitare questi provvedimenti parziali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

In estensione della classifica diposta con decreto presidenziale 28 aprile 1951, sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle occorrenti per la sistemazione dell'asta valliva del fiume Simeto, limitatamente al tratto di arginature già eseguite, compreso tra la confluenza del fiume Dittaino e la foce, inclusi i tratti rigurgitati dai torrenti Dittaino e Gornalunga, in provincia di Catania.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici provvederà a stabilire, con propri decreti, i perimetri dei comprensori dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.

Il Ministro dei lavori pubblici è altresì autorizzato a determinare, ove occorra, con propri decreti, i limiti precisi degli argini o tratti di argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge, e di stabilire fin dove debba estendersi, nelle località ove manchino argini continui, la continuità delle difese.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Cancellazione delle linee navigabili di 2ª classe del tronco del fiume Bacchiglione compreso tra il sostegno ponte regolatore di Bassanello e l'Osservatorio astronomico in Padova, della estesa di chilometri 1,750. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3772).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cancellazione dalle linee navigabili di seconda classe del tronco del fiume Bacchiglione compreso tra il sostegno ponte regolatore di Bassanello e l'Osservatorio astronomico in Padova, della estesa di chilometri 1,750 » (3772), già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Rinaldi ha facoltà di svolgere la relazione.

RINALDI, *Relatore*. La legge 2 gennaio 1910, n. 9, detta norme per la regolamentazione della navigazione interna; l'articolo 1 distingue i fiumi, i laghi ed i canali in 4 classi. Nella prima classe sono compresi quelli la cui navigazione presenta prevalente interesse militare; nella seconda classe sono compresi i fiumi, i laghi ed i canali che da soli o collegati fra loro, formano linee di navigazione le quali mettono capo a porti marittimi o parificati a quelli marittimi e giovano al traffico di un esteso territorio; nella terza classe sono compresi i fiumi, laghi e canali che, sebbene manchino dei precedenti requisiti, giovano al movimento commerciale di centri abitati considerevoli per industrie e prodotti agricoli; tutti gli altri appartengono alla quarta classe.

L'articolo 2 dà mandato al Governo di emanare entro cinque anni una legge recante la classificazione dei corsi fluviali nazionali. La proposta dovrebbe essere fatta di concerto

con i Ministri della difesa e della marina mercantile per le vie di navigazione da comprendere nella prima classe e di concerto con i Ministri della marina mercantile, dell'agricoltura e dell'industria e il commercio per le vie di navigazione di seconda classe. Dico cioè, in quanto non so se qui vi sia stato il concerto per la declassificazione.

Con regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, venne pubblicato il primo elenco delle vie di navigazione interna ed al n. 12 figurava la linea navigabile Vicenza-Padova-Fusina; nel tratto interno alla città di Padova, il traffico fluviale si svolgeva lungo il tronco del fiume Bacchiglione dal sostegno ponte regolatore di Bassanello all'Osservatorio astronomico di Padova. Sempre nell'interno della città, la navigazione si svolgeva attraverso il naviglio interno collegato al Bacchiglione. Venne poi avviata la sistemazione delle vie d'acqua attigue alla predetta città di Padova, tanto che con l'entrata in funzione dei sostegni idraulici di Voltabarozzo i natanti evitarono la città e furono dirottati per la nuova via fluviale dei canali Scaricatore e San Gregorio. Su richiesta del comune di Padova il canale Naviglio interno venne declassificato con legge 31 marzo 1956 n. 287. La stessa legge classificò contemporaneamente il tronco idrovialario Bassanello-Voltabarozzo-San Gregorio-Piovego quale parte organico della linea Vicenza-Padova-Fusina. Ultimati i lavori di sistemazione delle vie fluviali a sud della città e soprattutto con l'entrata in funzione del sostegno regolatore di Bassanello si rende indispensabile inibire il transito nel tronco del fiume Bacchiglione. In tal senso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole con voto n. 1265 del 15 settembre 1965.

Per tale motivo è stato predisposto questo disegno di legge, che prevede il declassamento del tratto del Bacchiglione senza procedere alla classificazione della parte sottostante in quanto già classificata con la legge del 1965.

La città di Padova sollecita tale declassamento per un migliore assetto e per una migliore copertura del tratto di questo canale.

Per tali motivi e per le ragioni prima esposte il relatore invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

**GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Mi associo a quanto detto dal

Relatore e chiedo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

#### ARTICOLO UNICO.

Il tronco di fiume Bacchiglione, dell'estesa di chilometri 1,750, compreso tra il sostegno ponte regolatore di Bassanello e l'Osservatorio astronomico di Padova, di cui al regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, figurante fra le linee navigabili di seconda classe al n. 13 dell'elenco, cessa di far parte delle linee navigabili medesime.

Trattandosi di articolo unico, e non essendo stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Discussione della proposta di legge: Senatori Genco e Zannier: Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1415, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3754).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Genco e Zannier: « Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1415, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato.

Su questa proposta di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Abate, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Desidero innanzitutto ricordare agli onorevoli colleghi che questa Commissione approvò la legge 21 giugno 1964, n. 463, riguardante disposizioni in materia di opere pubbliche. All'articolo 1 si prevede che i bandi d'asta debbano contenere l'indicazione delle quote di incidenza sul costo complessivo delle opere, tanto della manodopera quanto dei materiali e del trasporto. Le quote di incidenza debbano essere stabilite in sede di progettazione delle opere, ricavandole dalle analisi dei progetti e, in mancanza, da analisi tipo.

Le analisi tipo dovevano essere predisposte dal Ministero dei lavori pubblici, il quale

ha predisposto una prima analisi tipo alla fine del 1966.

Cosa accade in mancanza di queste analisi tipo? Avviene che tutti i progetti, che in precedenza erano stati predisposti senza l'indicazione delle quote di incidenza, dovrebbero essere restituiti per la indicazione delle quote stesse.

È mio parere che si approvi la proposta di legge in esame, in modo da permettere lo svolgimento di una serie di gare attualmente sospese.

Ciò determinerebbe, per altro, una serie di ritardi nella esecuzione delle opere. Per ovviare a tali ritardi si rende quindi necessario prorogare la validità della legge 23 dicembre 1961, n. 1415, che consentiva di prescindere dalla indicazione delle quote di incidenza sudette.

Evidentemente rimane sempre in sospeso l'altro aspetto della legge n. 463, cioè la riduzione dell'alea dal 10 al 6 per cento, che sarà argomento da esaminare al momento opportuno.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CIANCA. Porrei nella proroga la condizione che i progetti che saranno presentati devono essere redatti in base alle nuove norme. In questo modo si eviterà che gli uffici dei comuni si riempiano di progetti compilati in base alle vecchie norme.

Sarebbe bene pertanto, al fine di evitare la concessione di nuove proroghe, inserire una norma secondo la quale non verranno accettati progetti che non si conformino alle disposizioni vigenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevole Cianca, la sua proposta ritarderebbe ulteriormente l'applicazione della norma con gravi disagi. Penso che si possa ottenere quanto ella chiede con una disposizione perentoria emanata in sede amministrativa.

RIPAMONTI. Vorrei invitare il Governo ad emanare disposizioni affinché non si verificano le prescrizioni di progetti che disattendano le prescrizioni della legge n. 463.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Informerò il ministro delle sollecitazioni venute dalla Commissione, in modo che, attraverso una circolare, si invitino gli uffici del genio civile ad accettare sin da ora solo i progetti muniti delle prescrizioni stabilite dalla legge n. 463.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Ne dò lettura, avvertendo che non essendo stati

presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Il termine previsto dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1415, è ulteriormente prorogato a tutto il 31 dicembre 1967.

(È approvato).

#### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge:

« Classifica in seconda categoria delle opere idrauliche per la sistemazione dell'asta valliva del fiume Simeto limitatamente al tratto delle arginature già eseguite compreso fra la confluenza del fiume Dittaino e la foce, inclusi i tratti rigurgitati dai torrenti Dittaino e Gornalunga, in provincia di Catania » (3770) (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato):

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Cancellazione dalle linee navigabili di seconda classe del tronco del fiume Bacchiglione compreso tra il sostegno ponte regolatore di Bassanello e l'Osservatorio astronomico di Padova, della estesa di chilometri 1,750 » (3772) (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato):

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

---

---

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1967

---

Proposta di legge:

Senatori Genco e Zannier: « Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1415, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche » (3754) (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*):

Presenti e votanti . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessandrini, Amendola Pietro, Baroni, Barbaccia, Beragnoli, Biagioni, Bottari, Cal-

vetti, Carra, Cavallaro Francesco, Cianca, Corgni, Degan, De Pasquale, Giorgi, Guariento, Lusoli, Nannini, Napolitano Luigi, Rinaldi, Ripamonti, Terranova Corrado, Todros.

*È in congedo:*

Bisaglia.

**La seduta termina alle 13,35.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO